



**BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
PER LE ABITAZIONI – ANNO 2020
(art. 11 L. 9 dicembre 1998 n.431)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24 gennaio 2022 è indetto il Bando Pubblico di concorso per l'attribuzione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 - **anno 2020**.

Art. 1 Requisiti di ammissione

Possono partecipare al presente bando i cittadini residenti in questo Comune, in alloggi condotti in locazione a titolo di abitazione principale e con contratto regolarmente registrato per l'anno 2020, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) **REDDITO annuo imponibile complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di € 13.405,08- non superiore a due pensioni minime INPS-**, per i soggetti rientranti nella **FASCIA A** di cui al D.M. del 07/06/1999, art. 1, comma 1;

b) **REDDITO annuo imponibile complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di € 15.250,00** convenzionalmente determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. 457/1978 e ss.mm.ii, per i soggetti rientranti nella **FASCIA B** di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1, comma 1.

Il reddito convenzionale è pari al reddito complessivo del nucleo familiare posseduto nell'anno 2020 diminuito di € **516,46** per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a € **15.250,00**.

c) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art. 6, comma 4, lett. b) **i destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:**

- essere genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570-572 del codice penale.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte del nucleo familiare, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge.

Art. 2 Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente il nucleo familiare dovrà procedersi secondo le indicazioni fornite con la prefata determinazione regionale n. 514 del 13 dicembre 2021, nel seguente modo:

- **per il modello Certificazione Unica 2021 (relativo redditi 2020)**, dovrà essere utilizzato il rigo 1 o il rigo 2 nel quadro dati fiscali;
- **per il modello 730/2021**, redditi 2020, dovrà essere utilizzato il rigo 11 del Quadro 730-3;
- **per il modello unico P.F.2021 - Relativo all'anno 2020**, dovrà essere utilizzato il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre l'imponibile fiscale vanno computati, altresì, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e. della L.R. n. 10/2014 come integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Art. 3 Canone di locazione

Il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro. Il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni saranno escluse dal calcolo del contributo.

Art. 4 Contributo

Per i soggetti di cui alla **FASCIA A** il contributo verrà assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al **14%**; *per detti soggetti il contributo non potrà essere superiore ad € 3.098,74*;

per i soggetti di cui alla **FASCIA B** il contributo verrà assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/1978 e ss.mm.ii. risulti non inferiore al **24%**; *per detti soggetti il contributo non potrà essere superiore ad € 2.324,06*;

Non saranno concessi contributi di valore inferiore ad una mensilità del canone di locazione

L'erogazione del contributo agli eventi diritto, da effettuarsi in unica soluzione, sarà condizionata all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia, eseguita entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle suddette risorse in assegnazione. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle domande ammesse.

Art. 5 Cause di esclusione

a) Saranno escluse dal contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, salvo che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, quali:

- n. 3 figli minori a carico;
- presenza nel nucleo familiare di ultra-sessantacinquenni;
- presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di *handicap*;
- nucleo familiare mono-genitoriale;
- n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti;

b) Saranno inoltre escluse dal contributo:

- Le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;

- Le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2020:

- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L. R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

-c) Saranno altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8, e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei con particolari debolezze sociali e che versino in una delle condizioni su elencate;

d) Infine sarà causa di esclusione anche:

la mancanza di uno degli allegati di cui all'art. 6 del presente bando;

la mancata apposizione della firma del richiedente in calce alla domanda e ai relativi allegati.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

a) La domanda di partecipazione al presente bando, unitamente agli allegati, dovrà essere compilata sui modelli già predisposti, in allegato al presente bando, scaricabili direttamente dal sito internet www.comune.locorotondo.ba.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

b) Consapevoli delle responsabilità penali per il caso di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000)

I richiedenti dovranno dichiarare in domanda:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione;
- cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di certificato storico di residenza da almeno di eci anni in Italia ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi dell'art.11 c.13 Legge 133 del 6 agosto 2008;

- residenza nel Comune di LOCOROTONDO nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, oppure presenza nel nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne e/o disabile, oppure n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti, oppure n. 3 figli minorenni a carico, oppure si tratti di nucleo familiare monogenitoriale;
- l'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
- assenza di vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- di essere coniugi separati o divorziati che versino in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
 - essere genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570-572 del codice penale.
- assenza di titolarità, da parte di ciascun componente il nucleo familiare, per l'anno 2020, di assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.);
- assenza di titolarità, da parte di ciascun componente il nucleo familiare, per l'anno 2020, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art. 2 lett. c) della L.R. n.54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- **non avere/ o avere** richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2020, la detrazione dei crediti d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi delle legge 431/98;
- **avere/ o non avere** beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.M. 12 agosto 2020 e di essere consapevoli che l'Ente Pubblico al termine delle attività istruttorie e a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito – data la non cumulabilità tra i contributi - è tenuto a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- **non avere/ o avere** richiesto altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- se il reddito del nucleo familiare è prodotto da lavoro dipendente, pensionato, casalingo, autonomo, misto.

c) chi dichiara reddito familiare pari a ZERO, e/o nei casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la **FASCIA A** e sul reddito convenzionale per la **FASCIA B** sia superiore al 90%, deve altresì indicare:

- *dichiarazione* del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune
- oppure
- *dichiarazione* del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone
- inoltre
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Per una più spedita e corretta istruttoria della richiesta di contributo, per consentire il controllo preventivo e successivo, si da evitare errori che potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni a carico del richiedente, si consiglia di allegare alla domanda la seguente ulteriore documentazione, a pena di esclusione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante richiedente il contributo;
- se straniero di uno Stato non aderente all'UE: fotocopia del titolo di soggiorno **in corso di validità** e, se scaduto, fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
- copia fotostatica del contratto di locazione anno 2020, riportante gli estremi di registrazione;
- copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2020;
- copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta di registro versata per l'anno 2020 o documentazione attestante la scelta dell'opzione cedolare secca;
- copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq utili dell'abitazione condotta in locazione;
- copia fotostatica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 di ciascun componente il nucleo familiare;
- copia fotostatica del certificato storico di residenza (per i cittadini immigrati extracomunitari);
- visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliari da cui risulti la categoria catastale e/o l'inadeguatezza e/o l'inabilità dell'immobile ai fini dell'ammissione al concorso;
- fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante lo stato di disabilità e/o invalidità, laddove posseduto;
- copia fotostatica di altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;

- copia fotostatica di altra documentazione, in possesso del richiedente, comprovante la situazione di debolezza sociale, come previsto dall'art. 5, lett.a del bando di concorso;
- **Modulo banca o fotocopia con l'indicazione IBAN** corretto su cui effettuare l'accredito delle somme.

N. B.: Si fa presente che, per questioni di contabilità, l'accredito delle somme non possono essere operate su libretti postali, ma solo su c/c bancario o postale.

Il Comune di Locorotondo si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate, nonché eventuale ulteriore documentazione utile al sollecito e ottimale svolgimento del procedimento.

L'Amministrazione inoltre procederà al controllo, anche a campione, di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, (art. 71 del DPR 445/2000) e le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 76 del DPR 445/2000), con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000).

Art. 7. Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Locorotondo **entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2022 ore 13,00, mediante le seguenti modalità:**

personalmente mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo sito al I piano del Palazzo Comunale;

a mezzo raccomandata a.r. all'attenzione del Signor Sindaco del Comune di LOCOROTONDO, P.zza Aldo Moro n. 29-70010 LOCOROTONDO (farà fede la data di spedizione risultante dal plico);

a mezzo posta elettronica certificata all'attenzione del sig. Sindaco del Comune di Locorotondo all'indirizzo pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

Art. 8 Protezione dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei diritti di cui al D.lgs. 196/2003 in combinato disposto con il GDPR 2016/679 unicamente per le finalità di cui al procedimento sotteso il presente Bando di Concorso.

Art. 9 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente bando si rinvia alla disciplina legislativa e regolamentare nazionale e regionale specifica di settore, nonché alla Determinazione della Regione Puglia n. 514 del 13 dicembre 2021.

Avverso il presente bando di concorso è possibile ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini prescritti dalla Legge.

Locorotondo, li 01 febbraio 2022

**Il Responsabile del Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali**

dott.ssa Maria Rosa Gianfrate